



**COMUNE DI MELARA**  
*Provincia di Rovigo*

***REGOLAMENTO  
DEL  
SERVIZIO DI  
POLIZIA LOCALE***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 21/12/2020

## INDICE

- **ART 1: CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**
- **ART 2: COLLOCAMENTO E FUNZIONI**
- **ART 3: COMPETENZA TERRITORIALE**
- **ART 4: RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
- **ART 5: COORDINATORE DEL SERVIZIO**
- **ART 6: QUALITA' RIVESTITE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO**
- **ART 7: REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO**
- **ART 8: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**
- **ART 9: UNIFORME DI SERVIZIO**
- **ART 10: PRESENTAZIONE IN SERVIZIO**
- **ART 11: GRADI E SIMBOLI DISTINTIVI**
- **ART 12: ARMAMENTO**
- **ART 13: VEICOLI E STRUMENTI IN DOTAZIONE**
- **ART 14: PLACCA – TESSERA DI RICONOSCIMENTO**
- **ART 15: NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- **ART 16: SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA**
- **ART 17: PATROCINIO LEGALE**
- **ART 18: ABROGAZIONI**

### ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il Servizio di Polizia Locale nel rispetto delle norme di cui:
  - al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni;
  - al D.Lgs. 30.03.2001 n° 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
  - alla Legge 7 marzo 1986 n° 65 "Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale";
  - alle vigenti norme regionali.

## **ART. 2 - COLLOCAMENTO E FUNZIONI**

1. Il Servizio di Polizia Locale è collocato all'interno del Settore III Tecnico del Comune di Melara.
2. Al Servizio di Polizia Locale, gestito da questo Comune in forma singola o associata con altri Comuni, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:
  - a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia Locale;
  - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del Comune;
  - c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie;
  - d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle Autorità ed Uffici legittimati a richiederli;
  - e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
  - f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
  - g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
  - h) svolgere le funzioni di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
  - i) svolgere i servizi di Polizia Stradale previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
  - j) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite al Comune;
  - k) collaborare con le Forze di Polizia dello Stato quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti Autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dal Sindaco.
3. Gli addetti al servizio non possono essere impiegati in attribuzioni diverse da quelle inerenti alle funzioni istituzionali, salvo casi eccezionali.

## **ART. 3 – COMPETENZA TERRITORIALE**

1. Il personale addetto al Servizio di Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale o dei territori dei Comuni convenzionati.
2. Detto personale può compiere fuori da tale ambito:
  - a) Le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio o nei territori di competenza;
  - b) Le missioni autorizzate dal Responsabile del Servizio, per fini di collegamento e di rappresentanza;

- c) Le missioni di soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.
3. I Distacchi, Comandi, Accordi o Convenzioni con altri Enti, preventivamente deliberati dall'Organo Consiliare, potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di Polizia Locale, purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

#### **ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è individuato nel titolare di Posizione Organizzativa del Settore III Tecnico del Comune di Melara.
2. Il Responsabile del Servizio è altresì responsabile verso il Sindaco o l'Assessore Delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio.
3. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, il Responsabile:
  - a) emana le direttive e vigila sull'espletamento dei servizi;
  - b) determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore Delegato;
  - c) mantiene i rapporti con gli altri Enti;
  - d) partecipa alle commissioni dei concorsi relativi al personale di Polizia Locale;
  - e) risponde al Sindaco o all'Assessore Delegato dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati od alle direttive ricevute;
  - f) cura i rapporti con gli organi di stampa.

#### **ART. 5 – COORDINATORE DEL SERVIZIO**

1. Qualora all'interno del Servizio di Polizia Locale non sia presente la figura di un Ufficiale di P.L. inquadrato nella cat. D secondo il vigente C.C.N.L., avente funzione di Comandante, il Responsabile del Servizio si avvale e può essere sostituito in tutto o in parte dal Coordinatore del Servizio di Polizia Locale, il quale:
  - a) dovrà avere un'esperienza di servizio almeno triennale all'interno del Servizio di Polizia Locale del Comune di Melara;
  - b) dovrà risultare incaricato di specifiche responsabilità secondo il vigente C.C.N.L. di lavoro;
  - c) è incaricato del coordinamento di tutto il personale amministrativo e di Polizia Locale appartenente al Servizio, inquadrato nella medesima categoria giuridica e quella inferiore. Il personale a cui il Coordinatore impartisce le disposizioni, è tenuto a rispettarle.

## **ART 6 - QUALITA' RIVESTITE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO**

1. Il personale della Polizia Locale, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria di appartenenza, riveste la qualità di:
  - a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n° 86.
  - b) Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita al Comandante e agli addetti al Coordinamento e Controllo, e Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli agenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5 comma 1 e 2 lett.a della legge 7 marzo 1985 n° 65.
  - c) Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 della legge 7 marzo 1985 n° 65.

## **ART. 7 – REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO**

1. Oltre ai requisiti previsti dal Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e del Personale del Comune di Melara, sono richiesti per l'accesso a qualsiasi posto di organico del Servizio di Polizia Locale i seguenti requisiti particolari:
  - a) possesso della patente di guida di categoria da definirsi in sede d'indizione del concorso;
  - b) idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere e al porto dell'arma di servizio.

## **ART. 8 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio di Polizia Locale, mediante lezioni d'istruzione e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante la partecipazione a specifici eventi formativi.

## **ART. 9 – UNIFORME DI SERVIZIO**

1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Veneto.
3. Il personale appartenente alla Polizia Locale porta l'uniforme in modo consono e decoroso.
4. Il personale appartenente alla Polizia Locale può svolgere servizio in abiti civili, se autorizzato dal Responsabile di Servizio o dal Coordinatore del Servizio.

## **ART. 10 – PRESENTAZIONE IN SERVIZIO**

1. Gli addetti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti e all'ora stabilita.

## **ART. 11 – GRADIE SIMBOLI DISTINTIVI**

1. I gradi ed i simboli distintivi sono disciplinati dal Regolamento Regionale del Veneto e vengono attribuiti mediante determina dirigenziale.
2. Il personale inquadrato in categoria C secondo il vigente CCNL al quale viene attribuita la responsabilità di Coordinatore del Servizio, si fregia del simbolo distintivo di Istruttore Capo di Polizia Locale, come indicato nella sez. C1 – Distintivi di riconoscimento del personale, dell'allegato C del Regolamento di cui al primo comma.
3. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti alla Polizia Locale le decorazioni al valore civile e militare, e quelle relative ad ogni altra onorificenza conferita da Enti pubblici, senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 12 – ARMAMENTO**

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in base a quanto disposto dal Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale del 4 marzo 1987 n. 145, sono dotati e portano l'arma in dotazione senza licenza per esigenze di difesa personale.
2. Le modalità relative all'assegnazione, alla tenuta ed all'uso dell'arma sono stabilite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

## **ART. 13 – VEICOLI E STRUMENTI IN DOTAZIONE**

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale sono disciplinate dalla legge regionale. Detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente alla Polizia Locale.
2. I veicoli, le apparecchiature tecniche e gli strumenti assegnati, devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli e all'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione alla Polizia Locale.
4. La guida dei veicoli immatricolati per l'uso esclusivo di Polizia Locale è subordinata al possesso della patente speciale di servizio prevista dall'art. 139 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

#### **ART. 14 – PLACCA – TESSERA DI RICONOSCIMENTO**

1. Al fine del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto alla Polizia Locale è dotato di una placca e di una tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dalla legge regionale.
2. Gli addetti alla Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con sé la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta nei casi in cui il servizio venga prestato in abiti civili.
3. La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.

#### **ART. 15 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti alla Polizia Locale osservano le norme di comportamento specificatamente previste dal presente regolamento.
2. Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Servizio di Polizia Locale e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.
4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessino il Servizio o l'Amministrazione Comunale.
5. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'Amministrazione Comunale e del Servizio di Polizia Locale.

#### **ART. 16 – SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA**

1. Il personale del Servizio è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di dati non segreti, notizie relative al servizio d'istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, nel rispetto delle norme sulla privacy.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbono ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'Ufficio, servizio d'istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Responsabile del Servizio o Coordinatore, i quali curano i rapporti con la stampa,

salvo si tratti di informazioni su norme e provvedimenti amministrativi di immediato interesse del singolo cittadino.

3. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico. Rimane fatta salva la libertà di espressione degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale riconducibile all'attività sindacale.

#### **ART. 17 – PATROCINIO LEGALE**

1. L'Amministrazione Comunale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al Servizio di Polizia Locale, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale gradito ad entrambi.
2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa professionale grave, il Comune recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

#### **ART. 18 – ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento abroga ogni precedente ed eventuale disposizione adottata dall'Ente ed incompatibile con il Regolamento del servizio di Polizia Locale di Melara